Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Lunedì 27 Luglio** — **Numero 177**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

Ieri, 26 Luglio, fu pubblicata la GAZZETTA UFFICIALE col N. 176.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **326** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento del debito verso l'Amministrazione dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari in Torino per annualità arretrate a tutto il 30 giugno 1896, oltre gli interessi e le spese di giudizio, dovute in forza di sentenza della Corte di appello di Torino del 19 marzo 1895.

Art. 2.

A tale scopo verrà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio 1895-96 del Ministero dell'Interno, la somma di L. 328,721,20 occorrente per pagare il capitale, le spese di giudizio liquidate e gli interessi fino al 30 giugno 1896, oltre quella necessaria per provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'interesse 5 per cento dal 1° luglio 1896 al giorno del pagamento sulla somma capitale di L. 291,500.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1896.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.
RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

Il Numero **313** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Reale dell'11 dicembre 1887 n. 5138 (serie 3ª), col quale fu riordinato il servizio araldico e tenuto conto di altri posteriori provvedimenti;

Udita la Consulta Araldica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La *Consulta Araldica* è stabilita presso al Ministero dell'Interno ed è istituita per dare pareri ed avvisi al Governo, sui diritti guarentiti dall'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari ed araldiche.

Art. 2.

È presieduta dal Ministro dell'Interno e composta da dodici Consultori effettivi, di cui quattro Senatori del Regno e due alti funzionari dell'ordine giudiziario; da sei Consultori onorari; da un Commissario del Re e da un Cancelliere.

Tutti sono nominati, su proposta del Ministro dell'Interno, con decreto Reale.

Art. 3.

Elegge nel suo seno una Giunta composta di cinque Commissari e due supplenti. La Giunta sceglie il proprio presidente.

Art. 4.

La Consulta è coadiuvata dalle *Commissioni araldiche regionali* costituite dai RR. decreti 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891.

Art. 5.

Presso il Ministero dell'Interno vi è un *Ufficio araldico* per la spedizione degli affari, la riscossione dei diritti di cancelleria, la partecipazione delle deliberazioni agli interessati e la conservazione dei libri e registri araldici e dell'Archivio della Consulta araldica.

Art. 6.

Tutti i provvedimenti Reali o Ministeriali concernenti materie nobiliari od araldiche, fatta eccezione per quelli di Motuproprio Sovrano, saranno preceduti dal parere della Consulta o della Giunta.

Art. 7.

Nessun titolo nobiliare sarà attribuito nelle pubblicazioni ufficiali, nelle matricole dei pubblici funzionari, negli atti notarili ed in quelli di stato civile, se non quando risulti iscritto o nei *Libri araldici* o negli *Elenchi nobiliari regionali*.

Art. 8.

Quando si trovi alcuna questione sullo stato delle persone la Consulta o la Giunta inviteranno gli interessati, per mezzo del Ministero dell'Interno, a farla decidere in via giudiziaria.

Art. 9.

Se, contro una domanda di provvedimento nobiliare, verranno notificati al Ministero dell'Interno formali atti di opposizione per questioni connesse a diritti privati, la Consulta, se non li ravviserà evidentemente infondati o temerari, provvederà a norma dell'articolo precedente.

Però prefiggerà alle parti un termine congruo per adire i tribunali; trascorso il quale inutilmente, la domanda sarà presentata all'esame della Consulta araldica, che delibererà sempre salvando i diritti dei terzi interessati.

Art. 10.

Per le spese del servizio araldico è stanziato un apposito fondo sullo stato di previsioue della spesa del Ministero dell'Interno, al quale fa riscontro, nel bilancio dell'entrata, un corrispondente fondo sotto il titolo: *Proventi del servizio araldico.*

Questi proventi sono costituiti dai diritti di cancelleria stabiliti nella Tabella che fa seguito al presente decreto e che sono dovuti a titolo di semplice rimborso delle spese che lo Stato sostiene per questo speciale servizio.

La riscossione dei diritti di cancelleria è regolata dall'Ufficio araldico ed affidata all'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell'Interno.

Art. 11.

Il servizio araldico si compie ne' modi prescritti da un apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

Art. 12.

La Consulta araldica, per mezzo del Ministero dell'Interno, potrà promuovere decreti Reali per l'approvazione di regolamenti speciali, necessari al buon andamento del servizio.

Art. 13.

I *corrispondenti* della Consulta araldica, nominati anteriormente al presente decreto, conserveranno onorariamente il loro titolo. Non si procederà ad ulteriori nomine di corrispondenti.

Art. 14.

Fatta eccezione pei RR. decreti 15 giugno 1889 e 5 marzo 1891 sopra le Commissioni araldiche regionali, sono abrogati tutti i Regi decreti che si riferiscono alle materie regolate dal presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

TABELLA
dei diritti dovuti per domande e provvedimenti in materia araldica

1° Per ogni decreto Reale e successive Regie lettere patenti non compresa la miniatura degli stemmi L. 250
Per ogni decreto Ministeriale, non compresa la miniatura degli stemmi . . . . . . » 100
2° Per le domande non susseguite da provvedimenti . » 50
3° Per la prima iscrizione nei registri araldici . . » 10
Per ogni successiva iscrizione di individui . . » 1
4° Per ogni copia di decreto Reale, o Ministeriale, o di Regie lettere patenti, non compresa la copia degli stemmi . . . . » 10
Per ogni attestazione derivata dagli atti o registri della Consulta . . . . » 5
Per ogni autenticazione di alberi genealogici . » 5
5° Per ogni facciata di copia di documenti esistenti nell'Archivio della Consulta, compresa l'autenticazione . . . . » 1
Per ogni facciata di copia di documenti presentati alla Consulta, e poi ritirati, compresa l'autenticazione . . . . » 1
Per la sola autenticazione e per ogni documento . » 1
6° Per gli stemmi di Comuni, di provincie ed Enti morali, e per le concessioni del titolo di città, i diritti saranno:
Per ogni decreto Reale, seguito da Regie lettere patenti e da iscrizione nei registri araldici, non compresa la miniatura degli stemmi . . . » 50
Per ogni decreto Ministeriale, seguito da iscrizione in detti registri, non compresa la miniatura degli stemmi. . . . . » 10

Per le iscrizioni di ufficio saranno, con apposito regolamento, stabiliti diritti speciali.

Tutte le domande che si presentano alla Consulta per concessioni, conferme, rinnovazioni o riconoscimenti, dovranno essere accompagnate da un vaglia postale di L. 50 intestato al Cassiere del Ministero dell'Interno, quale anticipazione di diritti da liquidarsi.

I Comuni, le provincie ed altri Enti morali uniranno alle loro domande un vaglia postale di L. 5.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
RUDINÌ.

Il Numero **314** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto del 2 luglio 1896 che stabilisce un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica;

Veduta la deliberazione dei 3 maggio corrente della Consulta Araldica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per l'eseguimento del suddetto R. decreto e per l'esercizio delle funzioni della Consulta Araldica e della Giunta permanente, sarà osservato il Regolamento qui unito, diviso in 85 articoli, proposto dalla Consulta medesima, e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA ARALDICA

§ 1. — *Spedizione degli affari.*

Art. 1. — Le istanze di natura nobiliare od araldica saranno spedite all'Ufficio araldico presso il Ministero dell'Interno, che accertato il pagamento del prescritto deposito, le rimetterà al Commissario del Re.

Art. 2. — Il Commissario del Re le esaminerà, chiedendo ai ricorrenti le necessarie spiegazioni od una maggiore documentazione e, secondo i casi, le comunicherà alle Commissioni regionali, e poi le restituirà all'ufficio araldico accompagnandole col proprio parere scritto.

Art. 3. — Queste istanze saranno consegnate dall'ufficio araldico al Cancelliere perchè le presenti alla Giunta od alla Consulta per le ulteriori deliberazioni.

Art. 4. — Di tutte le deliberazioni della Giunta o della Consulta il Commissario del Re farà immediata relazione al Ministro dell'Interno e ne riceverà le istruzioni per la loro esecuzione.

Art. 5. — Tali istruzioni saranno comunicate dal R. Commissario all'Ufficio araldico che ne curerà la immediata spedizione.

§ 2. — *Giunta Araldica.*

Art. 6. — Le istanze ed i provvedimenti di natura nobiliare od araldica saranno presentati alle deliberazioni della Giunta araldica insieme al parere scritto del Commissario del Re.

Art. 7. — Quando il voto della Giunta sia conforme al parere del R. Commissario l'affare sarà spedito secondo il disposto degli articoli 4 e 5.

§ 3. — *Consulta Araldica.*

Art. 8. — L'affare sarà sottoposto all'esame della Consulta:

a) Quando il voto della Giunta sia diverso dal parere del R. Commissario;

b) Quando il Ministro ordini tale esame, od il R. Commissario lo invochi;

c) Quando si trattino questioni notevoli di massima;

d) Quando il comparente si appelli dalle decisioni della Giunta a quelle della Consulta.

e) Quando alla domanda furono fatte formali opposizioni a norma dell'art. 9 del R. decreto del 2 luglio 1896.

§ 4. — *Adunanze.*

Art. 9. — La Consulta è convocata dal Presidente, Ministro dell'Interno, almeno due volte l'anno, con inviti, a firma del Cancelliere, spediti non meno di otto giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 10. — La Giunta è radunata dal suo Presidente, con in-

viti, a firma del Cancelliere, spediti almeno il giorno precedente alla adunanza,

Art. 11. — Il R. Commissario dovrà essere presente alle adunanze della Consulta e della Giunta. In caso di impedimento il Cancelliere darà lettura dei suoi pareri.

Egli, sia nella Consulta, sia nella Giunta, ha voto consultivo.

Art. 12. — Per la validità delle deliberazioni occorre che, nella Consulta, intervengano almeno sei membri con voto deliberativo e tre nella Giunta.

I Consultori effettivi potranno essere sostituiti dai Consultori onorari; e nella Giunta, i Commissari effettivi dai Commissari supplenti.

Art. 13. — I Consultori onorari possono intervenire alle adunanze della Consulta. Quando vi suppliscono i Consultori effettivi, hanno voto deliberativo.

Art. 14. — Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti sarà preponderante quello del Presidente. A domanda di due votanti le votazioni possono essere segrete.

Art. 15. — Gli atti verbali delle adunanze saranno compilati dal Cancelliere, veduti dal R Commissario ed approvati dal Presidente che li farà mettere a disposizione della Giunta, o della Consulta, per opportuna visione e per eventuali osservazioni.

Art. 16. — Questi atti verbali saranno trascritti in due registri speciali che si conserveranno dall'ufficio araldico.

Art. 17. — Quando i Presidenti della Consulta o della Giunta ne riconoscano la convenienza, o lo invochi il R. Commissario, potranno dal Presidente consegnarsi gli affari, già spediti dal R. Commissario, ad uno o più Consultori per farne relazione speciale alla Consulta o Giunta.

Art. 18. — La Consulta, la Giunta ed il R. Commissario potranno invocare il precedente parere delle competenti Commissioni araldiche regionali sulle istanze da esaminare. Tale parere sarà necessario nelle questioni attinenti a leggi e consuetudini locali, e se ne darà notizia alla Giunta o Consulta.

Art. 19. — Negli atti verbali delle adunanze si terrà conto preciso delle relazioni dei Consultori, dei pareri delle Commissioni araldiche, dei voti, osservazioni e repliche del R. Commissario e delle prese deliberazioni.

§ 5. — *Attribuzioni e deliberazioni.*

Art. 20. — La Giunta o la Consulta danno preventivo parere sopra tutti gli affari nobiliari ed araldici, meno quelli per Motuproprio Sovrano, e prendono atto di tutti i relativi provvedimenti.

Art. 21. — Nei provvedimenti, per Motuproprio Sovrano, che riguardano predicati o stemmi, sarà presentito il parere del R. Commissario per evitare lesioni di diritti di terzi interessati.

Art. 22. — Le verifiche di alberi, di fili e di quadri genealogici si fanno dal R. Commissario che ne autentica la esattezza, col visto del presidente della Consulta.

Art. 23. — È *concessione* l'atto Sovrano col quale si dà origine ad un titolo, predicato o stemma nuovo.

Art. 24. — È *conferma* l'atto Sovrano col quale, a mente dell'art. 80 dello Statuto fondamentale del Regno, è autorizzato l'uso di un titolo, predicato o stemma conceduti da una potenza estera ad un cittadino italiano.

Art. 25. — È *rinnovazione* l'atto Sovrano col quale si fa rivivere un titolo, predicato o stemma già esistiti in una famiglia.

Art. 26. — E' *riconoscimento* l'atto governativo col quale è dichiarato legale un titolo, predicato o stemma.

Art. 27. — Il *riconoscimento* si eseguisce con atto Sovrano:

a) quando si deve sanare qualche parte difettosa nella dimostrazione del legittimo possesso;

b) quando il possesso si fonda sull'uso pubblico e pacifico di un titolo o predicato non feudale, per quattro generazioni anteriori a quella del chiedente.

Art. 28. — Se l'uso di un titolo, o predicato non feudale risalo ad oltre quattro generazioni, anteriori a quella del chiedente, il riconoscimento può esser fatto per atto governativo.

Art. 29. — L'uso di un titolo o predicato non feudale, posseduto senza che se ne possa giustificare la concessione originaria, deve essere provato con non meno di tre documenti per ogni consecutiva generazione, fra i quali uno almeno deve essere governativo. Le dichiarazioni municipali, gli atti di nascita, matrimonio e morte, e quelli che, in qualche modo, provengono dalla volontà od influenza degli interessati, da soli non formano prova sufficiente.

In tutti i casi la prova del possesso non può valere se risulta che l'uso sia proceduto da una usurpazione o da una errata interpretazione della concessione ed il possesso è prescritto se intervennero deliberazioni di collegi o magistrati od autorità competenti che già lo dichiararono infondato.

Art. 30. — Gli atti Sovrani riguardanti materie nobiliari ed araldiche hanno luogo mediante decreti Reali, proposti al Re dal Ministro dell'Interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla Corte dei conti, trascritti in apposito Registro nel R. Archivio di Stato di Roma e conservati, in originale, nell'archivio della Consulta araldica.

Per i decreti Reali di *concessione* e *conferma* sarà presentito il parere del Consiglio dei Ministri.

Art. 31. — Alla persona, a cui favore emana uno di questi atti Sovrani, sarà spedito un Diploma, in forma di Regie Lettere Patenti, colla motivazione della grazia, sottoscritte dal Re, contrassegnate dal Ministro dell'Interno, e trascritte, a cura del Cancelliere, in uno speciale Registro presso la Consulta Araldica.

Simili Regie Lettere Patenti saranno spedite nei casi di *Reale assenso* per passaggi di titoli da una in altra famiglia.

Art. 32. — Gli atti governativi di riconoscimento hanno luogo mediante un decreto Ministeriale, firmato dal Ministro dell'Interno, e trascritto, a cura del Cancelliere, in uno speciale Registro presso la Consulta araldica.

Art. 33. — In tutti gli atti contemplati negli articoli 31 e 32 si unirà sempre la concessione, conferma, rinnovazione o riconoscimento dello stemma, colla relativa figura miniata.

Art. 34. — Gli stemmi da unirsi alle Regie Patenti o Decreti Ministeriali saranno visti dal R. Commissario e dal medesimo descritti in termini araldici.

Art. 35. — Un regolamento speciale, indicherà i termini araldici dei quali fa uso la Consulta, le forme e le ornamentazioni degli stemmi.

§ 6. — *Distinzioni nobiliari.*

Art. 36. — Le distinzioni nobiliari sono i titoli, i predicati e gli stemmi.

Art. 37. — I titoli nobiliari, guarentiti dall'art. 79 dello Statuto fondamentale del Regno, si riconoscono nella forma e colle condizioni della originaria concessione.

Art. 38. — Per i titoli conceduti da Sovranità preesistite in Italia ad italiani non sudditi, si riconoscono le condizioni stabilite, nell'atto di conferma, dal Sovrano naturale.

Se questa non intervenne, la conferma si concede con decreto Ministeriale e regolando la trasmessibilità secondo le norme tradizionali nella regione storica cui appartiene la famiglia concessionaria.

Per i titoli stranieri occorre la produzione di una declaratoria ufficiale del Governo che li ha conceduti.

Art. 39. — I titoli ammessibili, per le concessioni nuove, sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone e Nobile e la loro trasmessibilità, in massima, è quella primogeniale e mascolina.

Art. 40. — Il titolo di *patrizio* di una città si può riconoscere quando, secondo le passate legislazioni, si è radicato in una famiglia ed era considerato come un titolo specifico in uso per indicare una vera nobiltà civica o decurionale.

Art. 41. — Non si faranno più concessioni, nè rinnovazioni di

patriziati o di nobiltà municipali nè si iscriveranno nuove persone negli antichi registri.

Art. 42. — Il titolo di nobile è attribuito:

a) a coloro che sono in possesso della nobiltà ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale;

b) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione;

c) agli ultrogeniti delle famiglie titolate, coll'aggiunta del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso *dei*. Quando i titoli del primogenito sono parecchi, agli ultrogeniti non si attribuisce la qualificazione generica che di un solo titolo o predicato seguendo le speciali tradizioni locali o famigliari.

Art. 43. — Il titolo di *cavaliere* compete soltanto alle famiglie insignite di uno speciale diploma di cavalierato ereditario.

Alle femmine appartenenti a famiglie insignite del solo cavalierato, scompagnato dalla nobiltà, compete solamente la qualificazione generica dei *cavalieri*.

Art. 44. — In massima non si concedono nè si rinnovano predicati, escludendo sempre quelli di comuni o di antichi feudi ai quali non si potrà aspirare che per successione o per agnazione cogli antichi concessionari.

Le concessioni di predicati onorifici sono riservate a rimunerare coloro che, con servigi o meriti eminenti, avranno illustrata la patria.

Art. 45. — Il titolo di città può essere concesso a Comuni insigni per ricordi, o monumenti storici, con una popolazione agglomerata nel capoluogo non minore di diecimila abitanti e che abbiano convenientemente provveduto ad ogni pubblico servizio ed in particolar modo alla assistenza, istruzione e beneficenza.

Art. 46. — Per gli stemmi nuovi si asseconderanno, possibilmente, i desideri dei chiedenti, ma si comporranno in modo, che non si ledano diritti storici, o di terzi e che, per qualche pezza, figura, motto od ornamentazione apparisca l'origine od il motivo della concessione.

§ 7. — *Documentazione delle domande.*

Art. 47. — Qualunque domanda di natura nobiliare od araldica dovrà essere indirizzata al Ministero dell'Interno e scritta su fogli col bollo legale.

Essa conterrà la indicazione precisa dei nomi, cognomi, titoli, qualità, paternità e domicilio del richiedente; lo scopo della domanda, le ragioni che l'appoggiano, la dichiarazione che il comparente è pronto a pagare le tasse od i diritti prescritti, e l'Elenco dei documenti in doppia copia, su carta libera, una delle quali sarà riconsegnata al comparente colla dichiarazione della consegna dei documenti.

Art. 48. — Nessuna domanda può essere ricevuta se non è accompagnata dal prescritto deposito.

Art. 49. — A corredo delle istanze si dovranno presentare le prove legali della esistenza dei titoli predicati o stemmi e quelle dell'attacco genealogico fra il chiedente ed il concessionario od ultimo investito o riconosciuto, e la dimostrazione di trovarsi in linea e grado successibili.

Art. 50. — Alle domande nobiliari dovranno sempre unirsi le prove di concessione o di legittimo possesso dello stemma e la sua figura o tratteggiata o colorita.

Art. 51. — Le prove dell'esistenza dei titoli o predicati si fonderanno sopra il più recente atto autentico di investitura, di intestazione, conferma o riconoscimento, oppure sopra la originaria concessione dimostrando che essa non fu prescritta o perduta, a mente delle legislazioni che erano in vigore prima della proclamazione dello Statuto fondamentale del Regno.

Art. 52. — Le prove genealogiche dovranno darsi colla produzione delle fedi autentiche e legali di nascita, matrimonio e morte, grado per grado e per gli individui compresi nella dimostrazione.

Art. 53. — Le prove per gli stemmi si faranno o mediante l'atto di concessione, colla prova dell'attacco genealogico in linea e grado successibili; o mediante la dimostrazione di un possesso legale.

Art. 54. — Per le famiglie, già nobili, la prova del possesso pubblico e pacifico dello stemma sarà sufficiente quando sia estesa ad un periodo trentennario dopo l'acquisto della nobiltà.

Art. 55. — Per le famiglie di cittadinanza occorrerà la prova di un possesso pubblico e pacifico, almeno sessantennario, unito ad una distinta civiltà.

Art. 56. — Nei riconoscimenti di stemmi per possesso si correggeranno le irregolarità araldiche e non si ammetteranno, senza modificarle, arme gentilizie note storicamente o possedute legittimamente da altre famiglie.

Art. 57. — La semplice prova di possesso non giustifica l'indebito od improprio uso di corone, di manti, di ornamentazioni araldiche, di capi, di figure, di cimieri o di altri segni di concessioni speciali. Il possesso di tali distinzioni deve essere antichissimo e dimostrato con documenti e monumenti di importanza storica.

Art. 58. — In mancanza di prove dirette sono ammesse le equipollenti e gli atti di notorietà.

Art. 59. — Le prove equipollenti devono essere legali e non procedenti dalla volontà od influenza degli interessati.

Art. 60. — Gli atti di notorietà non si accettano che nei casi nei quali è impossibile la documentazione diretta e per accertare fatti che non eccedono la memoria dell'uomo. Essi saranno o giudiziali, od emanati dalle rispettive Commissioni araldiche regionali.

Art. 61. — La nobiltà generica, gli stemmi e le genealogie già approvate dai tribunali italiani competenti o da collegi Araldici italiani e governativi, o da Grandi magisteri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, o di ordini cavallereschi italiani che esigevano le prove di nobiltà, saranno ammessi, senza documentazione, colla produzione delle relative sentenze o processi per giustizia esclusi quelli per grazia ed escluse le enunciazioni di titoli specifici o feudali.

Art. 62. — I documenti da prodursi devono essere od in originale od in copia legalmente autenticata.

Art. 63. — Potrà chiedersi la temporanea presentazione dello originale:

a) quando un documento è prodotto per estratto;

b) quando è copia di copia;

c) quando vi sono dubbi sulla integra ed esatta trascrizione.

Art. 64. — Dei documenti molto antichi, o di quelli scritti in lingua diversa dall'italiana, latina e francese, se ne potrà chiedere o la trascrizione paleografica o la traduzione autentica.

Art. 65. — Quando le istanze involgono interessi di terzi, sulla proposta del R. Commissario, il Ministero inviterà i richiedenti a farne pubblicare, a loro spese e diligenza, un sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei fogli degli annunzi giudiziali delle provincie delle quali i ricorrenti, o gli interessati, sono originari o residenti, e ciò per due volte consecutive a un mese di distanza l'una dall'altra.

Tutti quelli che pretenderanno avere ragioni per opporsi alla istanza, dovranno con ricorso su carta col bollo legale, indirizzato al Ministero dell'Interno, notificare i loro motivi di opposizione, non più tardi di un mese dall'avvenuta ultima pubblicazione, quindi si darà corso all'affare.

§ 8. — *Registri e libri nobiliari.*

Art. 66. — I *Registri* dei Decreti reali, delle Regie Lettere Patenti, dei Decreti Ministeriali e degli atti verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta sono tenuti a cura del Cancelliere.

Art. 67. — I *Libri araldici* sono tenuti dall'Ufficio araldico, sotto la direzione del R. Commissario.

Art. 68. — I Libri araldici sono quattro:

1. *Libro d'oro della nobiltà italiana*;
2. *Libro araldico dei titolati stranieri*;
3. *Libro araldico della cittadinanza*;
4. *Libro araldico degli enti morali.*

Art. 69. — Nel *Libro d'oro* si inscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, rinnovazione od il riconoscimento di titoli nobiliari. Vi si notano i paesi d'origine e di dimora abituale, i titoli colla loro provenienza e trasmessibilità, lo stemma coi suoi ornamenti, le deliberazioni prese e la parte di genealogia che fu documentata.

Per le famiglie che sono iscritte a Libro d'oro, basterà la semplice produzione di atti autentici di stato civile per farvi aggiunte nella parte genealogica.

I collaterali agli inscritti, per essere aggiunti alla parte genealogica, oltre alla domanda ed alla documentazione necessaria, devono anche produrre il consenso di chi procurò la regolare ricognizione ed iscrizione della famiglia.

Art. 70. — Colle stesse norme che pel Libro d'oro, si fanno le iscrizioni nel *Libro araldico dei titolati stranieri*. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati; quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani.

Art. 71. — Il *Libro araldico della cittadinanza* serve per la iscrizione delle famiglie cittadine, che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi, di predicati, o di altre distinzioni. Contiene la descrizione dello stemma coi suoi ornamenti, l'indicazione delle altre qualificazioni riconosciute, quella della concessione, rinnovazione o riconoscimento e delle prese deliberazioni col nome degli individui stati riconosciuti, omettendo la parte genealogica.

Art. 72. — Nel *Libro araldico degli enti morali*, si segna il possesso legittimo e riconosciuto di stemmi, bandiere, sigilli, titoli ed altre distinzioni di provincie, comuni, società ed altri enti morali, colle indicazioni delle concessioni o riconoscimenti e delle prese deliberazioni.

Art. 73. — Il Cancelliere cura che si formino per tutti i Registri araldici, e per gli atti verbali delle adunanze, gli indici alfabetici dei cognomi, nomi di enti morali, predicati e delle massime deliberate.

Art. 74. — I Registri e Libri araldici sono custoditi dall'Ufficio araldico.

Art. 75. — Delle concessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimenti, come pure delle massime stabilite, si informa il pubblico nel *Bollettino ufficiale della Consulta araldica*, sotto la direzione del R. Commissario.

Art. 76. — Le dichiarazioni ed estratti da questi libri e registri si fanno a cura del Cancelliere dietro parere e col visto del R. Commissario.

§. 9. — *Ufficio Araldico ed Archivio.*

Art. 77. — L'Ufficio Araldico, presso il Ministero dell'Interno:

a) Riceve le istanze e le comunica al R. Commissario per la istruzione e parere;

b) Cura la riscossione dei diritti di cancelleria;

c) Prepara i provvedimenti Sovrani e ministeriali e gli atti esecutivi in materia nobiliare ed araldica;

d) Comunica le deliberazioni e provvedimenti agli interessati;

e) Custodisce i Libri e Registri araldici e l'Archivio della Consulta araldica;

f) Amministra i fondi assegnati alla Consulta araldica;

g) Nell'assenza del Cancelliere lo sostituisce nelle sue attribuzioni.

Art. 78. — Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell'Archivio della Consulta araldica. Per ogni istanza si tiene un fascicolo separato, purchè più istanze non si riferiscano ad una stessa persona o famiglia.

Art. 79. — Si possono restituire le carte presentate:

a) Quando il chiedente, prima della decisione, ritira la sua istanza;

b) Quando le carte richieste non ebbero influenza sulle prese decisioni;

c) Quando si presentano copie letterali dei documenti da collazionarsi ed autenticarsi dal Cancelliere;

d) Quando si richiede l'Ufficio araldico di farne eseguire, a spese degli interessati, copie autentiche;

e) Quando la decisione fu negativa.

Art. 80. — Per queste restituzioni occorre il previo parere del Regio Commissario.

Art. 81. — Dei documenti conservati nell'Archivio araldico non si darà comunicazione a chicchessia, fuorchè ai membri della Consulta, al R. Commissario ed agli interessati che li produssero.

Per la comunicazione delle carte agli interessati occorre il parere del R. Commissario.

Art. 82. — Le copie, od estratti da documenti dell'Archivio araldico, si autenticheranno dal Cancelliere, col visto del R. Commissario.

§ 10. — *Diritti e contabilità.*

Art. 83. — Nessun provvedimento nobiliare sarà sottoposto alla firma competente fino a che non risulti del pagamento delle tasse o dei diritti dovuti.

Art. 84. — Per la riscossione dei diritti di cancelleria, l'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell'Interno riceverà, di volta in volta, appositi ordinativi dall'ufficio araldico. Le ricevute che egli rilascierà delle singole somme riscosse, dovranno essere staccate da un bollettario, a madre e figlia, che gli verrà rimesso al principio di ogni esercizio finanziario, bollato e vidimato sul primo foglio, d'ordine del Ministro, dal Capo Gabinetto, coll'indicazione del numero delle bollette.

Art. 85. — Questo bollettario sarà, con tutti gli ordinativi di pagamento emessi durante l'anno finanziario, e con tutte le quitanze di tesoreria, unito al conto giudiziale dei proventi araldici, da presentarsi annualmente alla Corte dei Conti.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno
RUDINÌ.

Il Numero 815 *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la convenzione, stipulata addì 8 dicembre 1887, fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, *interim* del Tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, ed i signori ingegneri Domenico Muratori, Domenico Carocci e dottor Luigi Siciliani, per la concessione, con sovvenzione dello Stato, della costruzione e dello esercizio di una ferrovia da Roma a Laurentum;

Ritenuto che all'art. 7 della detta convenzione è stabilito che essa non sarà valida e definitiva se non dopo approvata con Nostro decreto;

Veduto il titolo V della legge organica sui Lavori Pubblici, in data 20 marzo 1865, e l'art 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La convenzione stipulata addì 8 dicembre 1887 coi signori ingegneri Domenico Muratori, Domenico Ca-

rocci e dottor Luigi Siciliani per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Roma a Laurentum non è approvata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

C. Perazzi.
G. Colombo.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero **816** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge in data 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª) concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª) sulla tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Visto l'articolo 5 della legge 30 giugno 1896 n. 250, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1896-97;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto col Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio sanitario veterinario alla dipendenza del Ministero dell' Interno è attribuito al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Per tutto ciò che riguarda il potere diffusivo all'uomo delle malattie epizootiche, il Ministero dell'Agricoltura prenderà gli opportuni accordi col Ministero dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO.

Rudinì.
Guicciardini.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Il Numero **817** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 maggio 1895 n. 364, col quale fu stabilito il contributo annuale che le Casse di risparmio debbono pagare per le spese di vigilanza e di pubblicazione degli atti costitutivi e modificativi delle situazioni semestrali e dei rendiconti annuali delle medesime;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Veduto l'art. 40 del regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato col R. decreto 4 aprile 1889 n. 3290 (serie 3ª parte supplementare);

Ritenuto che non sia conforme alla legge il far sostenere dalle Casse di risparmio le spese per la vigilanza governativa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 9 maggio 1895 n. 364 è revocato e dichiarato nullo e senza effetto ed è richiamato in vigore il R. decreto dei 6 giugno 1889 n. 3390 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO.

Guicciardini.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. Costa.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 26 aprile 1896, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Candelo Biellese (Novara).*

Sire!

Un grave dissenso sorto fra la quasi totalità dei Consiglieri comunali di Candelo Biellese (tredici su quindici) od il Sindaco, rende impossibile l'ulteriore regolare andamento dell'Amministrazione, tanto più che, di fronte al rifiuto a dimettersi del Sindaco, i predetti rappresentanti hanno tutti dato le loro dimissioni.

È indispensabile quindi ed urgente provvedere perchè il Comune non resti più a lungo senza amministratori, fra i quali e l'attuale loro Capo spetta decidere al corpo elettorale.

A tale intento mi onoro proporre alla M. V. lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Regio Commissario straordinario che La prego volersi degnare di sanzionare firmando l'unito schema di Regio decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Candelo Biellese, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Buscaglia avv. Costantino è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 3 maggio 1896:

Rey di Villarey Onorato, guardiamarina, rimosso dal grado e dall'impiego, dal 16 maggio 1896.

Con RR. decreti del 14 giugno 1896:

De Gaetani Eugenio, capitano di vascello, comandante in 2° della Regia Accademia Navale, nominato comandante della Regia nave « Flavio Gioia. »

Marocco Giov. Battista, capitano di corvetta, nominato comandante della Regia nave « Governolo. »

Teglio Arnoldo, guardiamarina, accettate le volontarie dimissioni dal 1° luglio 1896.

Con RR. decreti del 18 giugno 1896:

Acton Guglielmo, vice ammiraglio in servizio ausiliario, esonerato dalla carica di membro del Consiglio dell'ordine militare di Savoia.

Orengo Paolo, id. id.

Cosla Albino, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 119-S.

Capece Francesco, id., esonerato dal comando suddetto e nominato comandante della torpediniera « Sparviero. »

De Rensis Alberto, tenente di vascello, esonerato dal comando della torpediniera « Sparviero. »

Con R. decreto del 21 giugno 1896:

Gavotti Giuseppe, capitano di vascello, esonerato dalla reggenza della carica di Capo Divisione nel Ministero della Marina, a decorrere dal 1° luglio 1896.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 908071 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 500, al nome di Milassi Virginia *di Aurelio* nubile, domiciliata a Verona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Milossi Virginia *di Lelio*, nubile, domiciliata a Verona, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 957686 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 80 al nome di Civarolo Felicita fu Giovanni Michele, minore sotto la patria potestà della madre Bussolini Lucia moglie in seconde nozze di Perrone Giacomo: vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Bussolini Lucia di Giovanni, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Civarolo Elena-Felicita-*Maria*-Carola fu Giovanni-Michele minore etc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1099877 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 50, al nome di Meyer *Maria* di Eusebio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Casteldelfino (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Meyer *Anna Maria Lucia* di Eusebio, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del debito perpetuo dei Comuni di Sicilia N. 531 per L. 404,46, al nome di Re Adele ed Ernesto fu Giovanni, minori rappresentati dalla loro madre e legittima amministratrice Lissoni Erminia fu Daniele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a favore di Re Adelaide ed Ernesto etc., il resto come sopra, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Salerno il 17 maggio 1895 col n. 481 d'ordine, n. 1806 di protocollo e 19551 di posizione pel deposito di un certificato del Consolidato 3 0[0 della rendita di L. 3 a favore della Congregazione di carità di Ravello (Salerno) fatto dal sig. Ferrara Michele fu Luigi, Presidente della stessa Congregazione di Carità,

Si diffida, ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, sarà consegnato al predetto sig. Ferrara Michele il nuovo titolo del Consolidato 4.50 0[0 emesso in sostituzione del certificato di rendita esibito, senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 10 luglio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel territorio comunale di Ajmaville, in provincia di Torino, è stato, con decreto 15 luglio corrente, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

NOTIFICAZIONE

sul transito per la Francia di animali destinati in Ispagna.

Con decreto del 30 giugno p. p. il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Agricoltura in Francia, ha abrogato il divieto di transito stabilito col decreto del 12 aprile 1892 per ciò che riguarda gli animali di specie bovina, ovina, caprina e porcina spediti dall'Italia, per strada ferrata in Ispagna, purchè la spedizione sia fatta in vagoni piombati, dopo visita sanitaria alla frontiera francese.

Siccome, poi, potrebbe avvenire che, nonostante la visita sanitaria alla quale gli animali saranno sottoposti al momento della loro entrata in Francia, si verificassero casi di malattia contagiosa durante il tragitto, il Ministero di Agricoltura della Repubblica ha, d'altra parte, proscritto al veterinario ispettore in Cerbere che nel caso in cui le autorità spagnuole respingessero sul territorio francese, per causa di malattia, animali spediti nel modo indicato, essi debbono essere macellati sul luogo immediatamente.

Con Regio decreto 17 maggio 1896 la Società agricola di Bassignana è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno ed a costruire sopra di esso la sede sociale; la spesa complessiva per l'affitto del fondo e la costruzione dell'edifizio non potrà superare le lire *duemila.*

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione Provinciale.

Avviso di concorso per l'ammissione di N. 70 alunni agli impieghi di 1ª categoria

E' aperto un concorso per l'ammissione di n. 70 alunni agli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dai RR. decreti 20 giugno 1871, nn. 323 e 324, modificati dai successivi RR. decreti 6 giugno 1872, n. 807; 7 luglio 1878, n. 4433; 14 maggio 1882, n. 772; 28 gennaio 1886, n. 2654; 25 novembre 1888, n. 5829 (serie 3ª); e 25 ottobre 1892, n. 634.

Le prove scritte ed orali avranno luogo nel mese di settembre p. v., presso il Ministero dell'Interno, e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno date in 5 giorni e non potranno durare più di otto ore per giorno, ed in ciascun giorno sarà dagli aspiranti risoluto un quesito.

I candidati, i quali avranno superato le prove per iscritto, saranno invitati a presentarsi a subire l'esame orale, che non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Le domande di ammissione agli esami dovranno essere presentate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti non più tardi del giorno 25 agosto p. v.

Le istanze dovranno avere a corredo:

1°. Il certificato di cittadinanza italiana;

2°. Il certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del comune o dei comuni, in cui l'aspirante ha dimorato nell'ultimo triennio;

3°. La fede penale, di data recente, rilasciata dal procuratore del Re presso il Tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il comune ove l'aspirante è nato;

4°. Il certificato medico comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione fisica, e non ha difetti fisici incompatibili con l'impiego;

5°. L'atto di nascita, debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante non ha oltrepassato al 25 agosto predetto l'età di anni 30;

6°. Il certificato, dal quale risulti che il candidato abbia soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero che abbia chiesta l'iscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata;

7°. Il diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito in una delle Università dello Stato, o il diploma della Scuola di scienze sociali in Firenze.

Il candidato fornito di diploma della predetta Scuola, produrrà pure quello di licenza liceale, riportato in un Istituto governa-

tivo o pareggiato e dovrà inoltre provare di avere regolarmente compiuti i tre anni di studi prescritti dagli statuti della Scuola di scienze sociali, e di aver superato con plauso l'esame finale;

8°. La dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare in caso di nomina al posto di alunno, qualunque residenza.

Ai documenti predetti potranno essere uniti, ove ne sia il caso, gli attestati comprovanti i servizi che l'aspirante avesse già prestati presso le Amministrazioni dello Stato.

Tanto la domanda, quanto i documenti a corredo, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro la prima quindicina di settembre, sarà per mezzo dei signori Prefetti notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

Potranno essere ammessi a questi esami gli aspiranti, che, presentatisi una sola volta ad un concorso precedente, avessero fallito la prova.

I candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice un foglio di riconoscimento, rilasciato dal Sindaco del comun del loro domicilio.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio man mano che si verificheranno vacanze, per compiere il prescritto esperimento, della durata non minore di sei mesi.

La nomina a Sottosegretario sarà conferita, quando vi sian posti vancanti, agli alunni che avranno tenuta regolare condotta, e data prova di capacità e diligenza.

Il servizio prestato dagli alunni è gratuito; potrà però essere oro corrisposta una mensile indennità non eccedente le lire cento, quando siano destinati fuori del paese, in cui tenevano la loro ordinaria dimora prima dell'alunnato.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma, approvato con Regio decreto 25 novembre 1888.

Programma

Il concorso in iscritto verserà sulle seguenti materie:

1. Storia letteraria d'Italia.
2. Diritto civile comparato col Diritto romano.
3. Diritto costituzionale.
4. Economia politica.
5. Diritto amministrativo.

Il concorso orale verserà sulle seguenti materie:

1. Leggi organiche amministrative e finanziarie.
2. Diritto penale (libro 1°).
3. Diritto civile.
4. Diritto commerciale.
5. Storia d'Italia dal medio-evo fino ai giorni nostri.

Ogni concorrente dovrà dar prova di conoscere almeno una lingua straniera.

Roma, addì 25 maggio 1896.

Il Prefetto Dirigente la 1ª Divisione
BERTARELLI.

3

MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto, presso la Scuola di Arti e mestieri in Foligno, un concorso per titoli al posto d'insegnante di disegno di ornato e di architettura, di plastica o di disegno ornamentale applicato agli usi industriali, con l'annuo stipendio di L. 1800.

La nomina avrà luogo, per i primi due anni, a titolo di esperimento; per poter avere la nomina definitiva l'insegnante dovrà, in questi due anni, fornirsi della patente di abilitazione all'insegnamento artistico industriale, a tenore del R. decreto 29 dicembre 1895 n. 758.

Le domande di ammissione, stese su carta da bollo da lire una, e corredate dall'atto di nascita, dal certificato penale e di quello di buona condotta, entrambi questi ultimi di data recente, devono pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio) entro il 30 settembre prossimo:

Gli aspiranti devono unire alla domanda:

1° I titoli di ogni natura, che mostrino gli studi fatti e la pratica nell'esercizio dell'arte o nell'insegnamento.

2° Disegni o lavori attinenti alle materie d'insegnamento, che formano oggetto del concorso.

Roma, li 8 luglio 1896.

Il Ministro
GUICCIARDINI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla Cattedra di Filosofia del diritto nella R. Università di Modena.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 2 ottobre 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 28 maggio 1896.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

3

AVVISO DI CONCORSO

Colle norme prescritte dal regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla Cattedra di Geodesia e Geometria pratica nella R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Roma.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 16 ottobre 1896.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 11 giugno 1896.

Il Ministro
E. GIANTURCO.

3

Regia Università degli Studi di Parma

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso al posto di Levatrice Maestra presso il R. Istituto Ostetrico ginecologico, annesso all'Ospizio di Maternità.

Lo stipendio è di lire 600 annue.

Il tempo utile a presentare le domande scade col giorno 15 ottobre.

I documenti indispensabili sono i seguenti:

1. Atto di nascita;
2. Atto di moralità spedito dall'Autorità Municipale del luogo di domicilio;
3. Diploma di Levatrice, ottenuto in una delle Scuole di Ostetricia del Regno, da almeno due anni.

Nel concorso si osserveranno le norme stabilite dal Regolamento 10 febbraio 1876 per le Scuole di Ostetricia del Regno, nonchè dai Regolamenti organico ed interno del R. Istituto Ostetrico ginecologico, approvato con R. decreto 22 febbraio 1877 e con decreto Ministeriale 16 giugno 1877.

Parma, 18 luglio 1893.

Il Direttore dell'Istituto Ostetrico Ginecologico
E. TRUZZI.

Il Rettore
G. RATTONE.

R. Educatorio degli Angiolini in Firenze

AVVISO DI CONCORSO

Essendosi resi vacanti in questo R. Educatorio due posti semigratuiti, è aperto il concorso ai medesimi.

I genitori o tutori delle concorrenti dovranno indirizzare le relative domande al Presidente della Commissione direttiva di detto Educatorio, via della Colonna n. 24, entro trenta giorni dall'inserzione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della Istruzione Pubblica.

Le domande dovranno essere accompagnate dalla fede di nascita e di battesimo della fanciulla, da un certificato medico che dichiari aver essa avuto il vaiolo naturale o vaccino, non essere affetta da malattie contagiose, e da un attestato del Sindaco del Comune di residenza che comprovi appartenere la fanciulla a famiglia di condizione civile, ne indichi le qualità economiche e morali e le particolari benemerenze.

Le fanciulle dovranno avere un età non minore di sette anni e non maggiore di dodici.

Spirato il termine, la Commissione direttiva esaminerà i titoli delle concorrenti e graduatele in ordine di merito, preferendo sempre le figlie d'impiegati civili e militari, farà al Ministero dell'istruzione pubblica la proposta per il conferimento.

Il conferimento dei due posti ne porterà il godimento dal principio del venturo anno scolastico, cioè dal 1° ottobre del corrente anno, colla condizione però che le beneficate prendano dimora nell'Istituto non più tardi del 15 dello stesso mese.

La mezza retta è di lire trecento all'anno, più lire duecentoquaranta annue per il mantenimento del corredo, vestiario e quanto occorre per lo studio; il tutto da corrispondersi a rate trimestrali anticipate.

Per le altre condizioni tutte inerenti all'ammissione definitiva, al corredo ed ai programmi d'insegnamento potranno i signori concorrenti rivolgersi alla signora Direttrice dell'Istituto.

Firenze, dal R. Educatorio degli Angiolini,

Li 23 luglio 1896.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 26 luglio 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI

La seduta è aperta (ore 15.30).

PRESIDENTE. Chiama a fungere da segretari, in assenza dei titolari, i senatori Canonico e Di Camporeale.

DI CAMPOREALE, ff. di segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Congedi.

Accordansi congedi ai senatori Di San Giuseppe, Spallotti, Blaserna e Potenziani.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Con crudele frequenza si seguono in quest'anno i nostri lutti.

Un telegramma mi annunciava testè essere morto stamani, di morte subitanea, in Torino, il senatore Camillo Colombini.

Aveva egli di pochi giorni varcati i sessant' anni, per essere nato il 18 luglio 1836 a San Secondo di Pinerolo; ed occupava fra la cittadinanza e nel foro Torinese un posto degno delle belle qualità dell'animo suo e della sua mente. Perchè e mente ed animo erano stati fin dalla prima età educati ed informati da quella illustre letterata che fu Giulia Molino Colombini, onde era nato.

Entrato presto nella vita pubblica, parecchi uffici amministrativi furono le prove alle quali si cimentarono e divennero chiare le sue attitudini a maggiore palestra.

Fu eletto alla Camera dei deputati l'anno 1874 e vi rimase per quattro successive legislature, rappresentando ora il collegio di Ciriè, ora il secondo di Torino: apparteneva a quest'Assemblea dal giugno 1886.

Spirito gentile, le lotte politiche combattè senza acrimonia, quasi senza passione; anzi l'indole sua mite prendendo il sopravvento, a poco a poco se ne trasse in disparte rimanendone più che altro spettatore.

Ad ogni modo la rettitudine degli intenti, l'integrità ed il disinteresse onde vi lasciò ricordo, accompagnano il suo nome nella tomba e suonano meglio d'ogni mia parola in onore del collega, di cui con dolore io vi ho annunciato la fine e che tutti noi amaramente lamentiamo perduto. (Benissimo).

CANONICO. Associasi alla fatta commemorazione ed invia un saluto alla memoria dell'egregio amico e dell'antico condiscepolo. (Benissimo).

COSTA, ministro di grazia e giustizia. Si associa a nome del Governo alle commemorazioni fatto.

BONVICINI. Collega del Colombini alla Camera e al Senato, ricorda l'affetto che per lunghi anni lo ha legato all'estinto.

Propone che alla vedova del defunto siano inviate le condoglianze del Senato. (Bene).

Il Senato approva.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Inchiesta sull'esercizio ferroviario » (Numero 208).

BOCCARDO. Dichiara di associarsi alla maggioranza dell'Ufficio centrale nelle conclusioni della sua relazione.

Espone gli argomenti in virtù dei quali egli pensa che il vo-

tare oggi l'inchiesta ferroviaria sarebbe cosa non solo inutile, ma dannosa.

L'inchiesta anzitutto è inopportuna.

I fini poi ai quali tende non sono nè determinati, nè precisi, nè chiari.

I mezzi, da ultimo, non sono equiparati a tali fini.

Cita l'esempio dell'Inghilterra, che non fa inchieste, se non quando si possano introdurre miglioramenti nei servizi pubblici, sui quali le inchieste sono portate.

Nei rapporti giuridici contrattuali l'oratore crede che lo Stato debba essere considerato come qualunque altro privato cittadino.

I risultati della inchiesta dovrebbero dar modo allo Stato di introdurre delle modificazioni nelle convenzioni ferroviarie.

Ora a ciò non si potrà pensare che fra nove anni.

Quindi, se anche l'inchiesta fornisse giusti criterî di opportune riforme, occorrerebbe attendere ancora nove anni. Tutto ciò dimostra che l'inchiesta è inutile ed inopportuna.

Si dice che l'inchiesta ha solo per iscopo di riconoscere se le convenzioni sono state osservate, non già di riformarle.

Certo lo scopo sarebbe allora più pratico; ma per ciò è proprio necessaria l'inchiesta?

L'oratore non lo crede. Il Governo dei mezzi ordinari di azione per ottenere questo risultato ne ha, e non occorre ricorrere a mezzi straordinari.

In secondo luogo l'inchiesta non ha scopo ben determinato, ben chiaro.

Ora senza di ciò l'inchiesta non può riuscire a buon termine: occorre che il paese sappia ciò che si vuole e che gl'inquirenti conoscano, con precisione, i limiti del loro mandato.

Tutto ciò, nel caso nostro, manca. Dapprima si trattava del personale, poi si parlò dei rapporti delle Compagnie collo Stato e col pubblico. Si giunse insomma a voler inquisire su tutto il complesso problema del servizio ferroviario.

Questo dilatarsi empirico dei fini della inchiesta, ne significa la indeterminatezza.

E se l'inchiesta passò attraverso a volubili fasi, è facile il dedurre che la stessa evoluzione accadrà in seno alla Commissione inquirente.

Ha la più grande ammirazione per la virtù ed il sacrifizio dei ferrovieri e se è vero che questi poveri e mal pagati funzionari hanno ragioni da far valere, deve il Governo proteggerli e tutelarli.

Ma all'uopo vi sono tribunali, vi sono mezzi amministrativi dei quali invita lo Stato a far uso e che potrebbero, per esempio, attestare l'eccesso del numero negli impiegati subalterni, o attestare inosservanze di doveri per parte degli impiegati.

Ai senatori Sormani-Moretti e Majorana-Calatabiano, fautori dell'inchiesta, avverte che l'Italia è il paese che più di molti altri avrebbe bisogno di rendere respirabile l'aura italiana al capitale straniero.

Invece, da un pezzo, facciamo un tantino l'opposto e di qui derivano effetti disastrosi.

Cita per esempio l'emendamento Antonelli e la riduzione della rendita.

Ora corre una leggenda che dipinge le Convenzioni come un affare d'oro per le Società ed un carrozzino per parte dello Stato.

Che questa sia leggenda, lo attestano le cifre che l'oratore cita.

Le cause di questo doloroso fatto quali sono?

Essi consistono: 1° nella costruzione di strade perfettamente inutili, bene chiamate ferrovie elettorali; 2° nell'essersi nel 1895 immaginata un'Italia più grande, più forte, più ricca dell'Italia reale.

Come adunque si possono considerare le compagnie ferroviarie come nemici? Ciò non è nè equo, nè giusto, nè conveniente.

Vi sono certo abusi nel servizio ferroviario, ma il sentire considerare i rappresentanti delle Compagnie come gli sfruttatori, i tiranni del popolo, è cosa cui l'oratore non può acconciarsi.

Il loro interesse è all'unisono con quello del paese.....

PATERNOSTRO. Da noi non si paga.

BOCCARDO. E se non si paga, vuol dire che v'è un abuso cui si può, senza inchiesta, provvedere.

Insomma, senza inchiesta si possono raggiungere gli scopi pei quali la si vuol fare.

In terzo luogo l'inchiesta non ha mezzi adeguati. 15,000 lire per una Commissione d'inchiesta come quella! Sei mesi di tempo ridotti di quattro sesti sono un tempo inadeguato.

ROSSI ALESSANDRO. L'unico punto chiaro del progetto è quello relativo al personale. Il primo stadio dell'inchiesta è di favorire il personale. Ma sta proprio male? Ma hanno ragione d'essere i fasci e le leghe?

Sono migliori i ferrovieri dei loro patroni, dei loro avvocati.

Non crede il personale mal pagato: crede che l'unico lagno vero stia nell'eccesso di lavoro cui è astretto il personale viaggiante.

Gli accidenti sono assai rari.

Si è gridato il « Dàlli alle compagnie »; ma lo stato del materiale e la sua deficienza non sono imputabili alle Società.

Le Convenzioni del 1885 vanno male perchè sono frutto di un dottrinarismo massacrante per ogni industria privata, di una pedagogia burocratica e regolamentare, di un presupposto che tutti siano ladri e non onesti, come deve la legge presumere.

Ma sleghiamo le braccia ad un'industria di questa natura!

Il secondo stadio dell'inchiesta non è che un paravento: il ministro Perazzi si gettò a destra anzichè a sinistra.

Le grandi inchieste del resto sono destinate a finire in zero.

Il terzo stadio della inchiesta è la preparazione delle nuove Convenzioni, ma a ciò il tempo non basta.

La maggioranza dell'Ufficio centrale non respinge l'inchiesta perchè la Camera non ha eletto i suoi membri.

Lasciando al relatore di combattere l'artiglieria leggera del senatore Majorana, punta le sue batterie contro i cannoni da fortezza del senatore Sormani-Moretti il quale, come prefetto, dimostrò che le prefetture possono fornire ottimo mezzo d'inchiesta. (Si ride).

Chiede al Senato che si respinga l'inchiesta.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno:

« Considerando che per il disposto dell'articolo 2 del progetto di legge sulla inchiesta ferroviaria, questa non sia eseguibile nelle presenti condizioni parlamentari, il Senato ne rinvia la discussione alla riapertura del Parlamento e passa all'ordine del giorno.

« Vitelleschi. »

BRIOSCHI, relatore. Posta, come fu ieri la pregiudiziale, a che la lunga discussione seguita?

PRESIDENTE. Il regolamento del Senato dà la precedenza alle pregiudiziali e alle sospensive; ma non fissa ordine speciale di discussione.

BRIOSCHI, relatore. Propone che si ponga ai voti la sospensiva, salva, naturalmente, la parola al Ministro.

PRINETTI, ministro dei lavori pubblici. Poichè la discussione è arrivata a un certo grado di svolgimento, risponderà per il Governo, alle osservazioni del senatore Vitelleschi e a quelle degli altri oratori.

Si dice che questo progetto già approvato dalla Camera, la quale si è poi prorogata, non si può e non si deve discutere, perchè è impossibile nominare la Commissione nel progetto indicata.

Non divide l'opinione del senatore Majorana, il quale crede che la Camera, si possa adunare di nuovo per nominare i commissari.

Il voto adunque che è chiamato a dare il Senato, è piuttosto un voto di tendenza, un voto di principio, tanto più che il Governo ha dichiarato che in ogni caso provvederà sotto la sua responsabilità, con mezzi amministrativi.

In quest'ordine di idee è lieto che oggi il senatore Vitelleschi abbia chiarito il suo concetto, abbia cioè dato alla sua proposta un carattere di sospensiva, piuttosto che di pregiudiziale. Sospendere vuole dire rinviare, mentre la pregiudiziale ha significato di ripulsa.

Ad ogni modo il Governo si rimette al voto illuminato del Senato, pur sottoponendogli alcune brevi considerazioni sul merito della questione.

Ricorda, se pure qualcuno lo avesse dimenticato, ch'egli, come deputato, nell'altro ramo del Parlamento, ha combattuto il progetto di legge.

Tuttavia crede che non si potrebbe non tener conto del significato e della portata del voto della Camera, la quale ha creduto che fosse giunto il momento di esaminare con imparzialità quali siano i rapporti che passano tra le Società ferroviarie ed il personale numeroso che ne dipende.

Qualche oratore ha detto che colla inchiesta si inaugura un periodo di agitazione; egli chiede invece se non sia il caso di prendere in considerazione l'opinione opposta, l'opinione, cioè, che la repulsa del concetto della inchiesta possa essere fomite invece di questa agitazione.

Informa il Senato dello stato attuale della questione: l'inchiesta è larghissima, anzi indeterminata; ma la base ne è sempre la questione del personale.

Vi è certo la seconda parte, e su questa fa sue le riserve amplissime fatte alla Camera dal suo predecessore. Se occorresse attendere l'inchiesta perchè il Governo pensasse alle riforme eventuali, vi sarebbe un grave danno.

Dichiara poi che si sente abbastanza cognito dello stato della questione, e che poco potrà rivelargli l'inchiesta.

Crede possibili utili modificazioni alle convenzioni; ma certo col consenso di chi ha diritti sanciti dalla legge comune.

Consente nelle idee del senatore Boccardo, sulla necessità di allettare e garentire il capitale straniero.

Non si pente di avere alla Camera difese le Convenzioni, perchè se avessimo continuato l'esercizio di Stato, staremmo peggio.

Al senatore Majorana osserva che il contratto in sostanza stabilì un minimo per le tariffe, mentre negli altri paesi le tariffe per le merci di grande trasporto sono più basse delle nostre.

Quanto ai ferrovieri la relazione dice che vi sono tribunali anche per loro. Ed è vero; ma molte cagioni di malessere non sono oggetto possibile di giudizio.

Di più non è normale il caso di numerose azioni giudiziarie intentate dagli impiegati contro le Società.

Forse l'azione del Governo non fu perfetta caso per caso; ma l'Amministrazione governativa non mancò di richiamare sul fatto l'attenzione della Società.

Non crede si possano fin d'ora prevedere i risultati dell'inchiesta; ma è certo che la sposa del personale è eccessiva perchè è esuberante il personale stesso. Ed è esuberante perchè l'Italia è forse il solo paese in cui si fa il controllo pieno sull'operato di tutte le stazioni.

Se nelle Società non sovvenzionate non si verificano lagni, questo prova che l'inchiesta è necessaria.

Il Senato nella sua alta saggezza decida: il Governo si riserva piena libertà d'azione per provvedere, ove occorra, con una Commissione reale per le questioni attinenti al personale.

Chiede al Senato di non respingere il progetto; se lo crede utile prega voglia limitarsi al rinvio.

MAJORANA-CALATABIANO, dell'Ufficio centrale. Esaurirà il suo compito con brevissime parole.

Giustifica l'opinione favorevole all'inchiesta ieri espressa.

Oltre ai fatti già accennati, altri ne accenna, sui quali chiama l'attenzione del ministro dei lavori pubblici.

Essi si riferiscono alla tariffe ed alle costruzioni; ma di queste ultime ora non parla.

Nove decimi dei deliberati del Consiglio delle tariffe non riguardano che nocevoli contratti di favore.

Eppure tutti quei deliberati rimasero lettera morta.

Ora questa è materia larghissima d'inchiesta.

Dichiara che continuando nelle condizioni attuali, si rimarrà nello stato sterile di fruttificazione delle ferrovie.

Ora può ciò consentirsi?

È lecito lasciar correr vuoti i carri anzichè scemare le tariffe?

Non è ostile al capitale, ma deve ricercarsi il modo d'investimento, censurarsi l'esoso monopolio privato.

Udì con dolore, come amico del Ministero, come questo si sia disinteressato del progetto.

Se questo non fosse disvoluto, ci sarebbe modo di renderlo attuoso ed attuabile.

Non crede che il rinvio non pregiudichi il merito, e si duole che oggi il ministro dei lavori pubblici abbia all'inchiesta posti limiti che il presidente del Consiglio non aveva posti per una inchiesta amministrativa.

Voterà contro la sospensiva.

BRIOSCHI, relatore. L'Ufficio centrale accetta la sospensiva e crede che questa lascia al Governo la maggior libertà.

PRESIDENTE. Pone ai voti la sospensiva proposta del senatore Vitelleschi.

Dopo prova e controprova e ripetizione delle stesse, la sospensiva è approvata.

Incidente sull'ordine del giorno.

FUSCO. Prega il presidente della Commissione di finanze di voler dire a che punto stia lo studio dei progetti sulle università di Napoli e di Torino.

FINALI, presidente della Commissione permanente di finanze. La Commissione si occupò in quattro sedute dei progetti: nell'ultima fu nominato il relatore, al quale oggi, pel pronto recapito, a mezzo di espresso, si mandarono i documenti che gli occorrono.

BORGNINI. Abita Napoli da oltre diciotto anni ed ha rilevato che la vita intellettuale di quella città si compendia in tre nomi: Castel Capuano - Teatro San Carlo - Università.

A quel popolo, cattivi reggimenti contrastarono molte glorie, ma una conservarono con maggior facilità: lo studio delle leggi, per cui a Napoli la scienza giuridica è singolarmente in fiore.

Natura e cielo fecero del napoletano un popolo spontaneamente artista.

L'università napoletana poi è di un'importanza eccezionale, come lo attesta il numero degli studenti e le provincie che ve li mandano.

Eppure in quella università mancano locali, cliniche, gabinetti: gli studiosi, a ragione, si lamentano e di qui disordine e indisciplina.

A rimediare diedero opera tutti i Ministeri da dieci anni in qua.

PRESIDENTE. Prega l'onorevole senatore Borgini a considerare che ora non si tratta che di un incidente sull'ordine del giorno.

Il discorso in merito sulla legge alla quale allude, potrebbe rimandarlo al momento in cui la legge sarà discussa.

BORGNINI. Sperava, entrando in merito, che si potesse ottenere l'assicurazione che la relazione verrà presentata.

FUSCO. In condizioni normali la risposta del senatore Finali sarebbe appagante; ma non lo è dopo la deliberazione del Senato sui lavori che intende compiere.

Se la relazione non viene, è chiaro che per fatto di un relatore il Senato dovrà non discutere quei progetti.

Prega adunque il senatore Finali perchè assuma su di sè che la relazione sarà presentata (Interruzioni), o, in difetto, prega il Senato di voler far voti perchè domani sia presentata la relazione.

Ricorda che altre volte il Senato consentì relazioni fatte da ora a ora (Rumori — Interruzioni).

Crede, in sostanza, non debba il Senato finire i suoi lavori senza deliberare su quei progetti di legge.

FINALI, presidente della Commissione permanente di finanze. Questo incidente sollevato dal senatore Fusco potrebbe assumere una certa gravità.

Chiede al senatore Fusco, quale responsabilità abbia la Commissione di finanze di questo stato di cose.

La colpa e la responsabilità dipende dal fatto che vengono portati innanzi al Senato sullo scorcio della sessione dei progetti di legge di non assoluta urgenza.

Ricorda che il presidente del Consiglio non ha compreso il progetto di legge, cui allude il senatore Fusco, tra quelli assolutamente urgenti.

È bensì vero che il Senato si è riservato di giudicare sulla discussione o meno delle leggi presentate: ma non assunse nessun impegno preciso.

Aggiunge, come dato di fatto, che il relatore nominato, ha espresso l'avviso che la relazione si debba fare; ma la Commissione non può obbligarlo a presentarla a data fissa e in brevissimo spazio di tempo.

Qualora questo obbligo gli si volesse imporre, non sa cosa farebbe il relatore, nè cosa farebbe la Commissione permanente di finanze.

RUDINÌ, presidente del Consiglio. Ricorda che distinse i progetti presentati in due classi: gl'imprescindibili e quelli di grande utilità.

Alla 2ª categoria ascrisse i progetti dei quali si parla, ma si oppose a che fossero seppelliti, con tutta la vivacità consentita dalla consueta calma del Senato.

Un termine categorico per la relazione certo non può imporsi. Ma prega con tutto il calore l'efficacia della Commissione o il relatore a voler sollecitare i loro lavori perchè si tratta di progetti che non si possono lasciare indiscussi senza che ne siano afflitte legittimamente Napoli o Torino.

Raccomanda al Senato queste sue rispettose ma vive preghiere.

VITELLESCHI. Gli sembra che coloro i quali insistono per la presentazione immediata di questa relazione, non rendono un servizio alla causa che sostengono.

Osserva che la proposta del senatore Fusco, lascia supporre non solo che la relaziono debba essere presentata subito, ma debba essere anche presentata favorevole e senza proposta di emendamenti (Mormorio).

FUSCO. No, no, non ho detto questo. Domando la parola.

VITELLESCHI. Crede che in questioni come quelle contemplate nei due progetti di legge su Torino e su Napoli, si deve andare con molta prudenza, perchè è assai facile commettere degli errori.

Ne spiega i motivi, dimostrando che non è assolutamente indispensabile che tali leggi debbono essere approvate frettolosamente.

Crede che sia migliore partito procedere con maggiore calma e ponderazione, anche nell'interesse stesso della questione che deve essere risolta.

BORGNINI. Voleva solo colle sue parole associarsi alle preghiere del senatore Fusco, che il presidente del Consiglio ha fatte sue.

Ricorda che il Senato deliberò di decidere sulla discussione a relazione presentata: il presentarla è adunque un ossequio a quel deliberato.

FUSCO. Non volle mai che il relatore presentasse una relazione favorevole.

La sua speranza, la sua preghiera era che la relazione fosse presentata: la relazione contraria, del resto, non significa ancora voto contrario del Senato.

Ricorda la notevole maggioranza che approvò i progetti alla Camera.

Osserva che il progetto è semplice: la difficoltà è tecnica e la preparazione fu fatta di lunga mano e fatta bene.

Prega il presidente della Commissione di dichiarare che farà del suo meglio perchè la relazione sia tempestivamente presentata.

FINALI, presidente della Commissione permanente di finanze, è lieto che le ultime dichiarazioni del senatore Fusco gli diano occasione di esprimere la sua intenzione di rendere, cioè, partecipe il relatore, della discussione oggi avvenuta in Senato.

A proposito di questo incidente si permette di richiamare l'attenzione del presidente sopra le riserve espresse in parecchie occasioni dalla Commissione permanente di finanze sulla mole di lavori, che le viene spesso deferita in condizioni difficili e tali che con grande difficoltà riesce a disimpegnare il proprio compito.

La Commissione dà prova della più grande alacrità e cerca di soddisfare al suo grave ufficio nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Dichiara chiuso l'incidente e aggiunge che, anche per questi progetti, come in ogni caso precedente, prima di proporre il rinvio alla Commissione di finanze, si concertò col suo presidente (Si ride).

Levasi (ore 18 e 17).

DIARIO ESTERO

Intorno all'atteggiamento delle grandi Potenze nella questione dell'isola di Candia, si scrive da Parigi all'ufficiosa *Politische Correspondenz* di Vienna:

« Le ultime notizie da Creta hanno distrutto nuovamente la speranza che i disordini volgessero al termine. Nè la Porta mostra il serio desiderio di impedire ulteriori spargimenti di sangue, nè gli insorti sembrano voler ridurre le loro pretese al punto fissato loro dalle Potenze.

« Queste ultime continueranno naturalmente la loro azione per rimuovere il pericolo che l'Oriente divenga fonte di maggiore inquietudini. A questo scopo il governo francese procede d'accordo colle altre Potenze, e nei circoli politici parigini si esprime la speranza che quest'accordo delle Potenze nella questione cretense non verrà turbato.

Qualcuno aveva voluto attribuire segreti intendimenti al governo inglese. I fatti però hanno dimostrato essere completamente infondata la mancanza di fiducia nel gabinetto inglese. Col comune procedere delle Potenze si spera quindi di pacificare l'isola.

⁂

Telegrafano da Londra che il Duca di Westminster si è fatto iniziatore di una colletta per gl'infelici candiotti, la quale ha già dato ottimi risultati. I soccorsi saranno sollecitamente distribuiti, regnando, nell'isola, la più grande miseria. Verrà diretto un appello ai popoli d'Europa e di America.

⁂

Telegrafano da Pietroburgo, 21 luglio, alla *Kölnische Zeitung*:

« Se la Russia ha modificato il suo contegno verso la Porta, per quanto concerne la questione candiotta, lo si deve all'esclusiva iniziativa dello Czar Nicolò. Lo Czar avrebbe detto, a questo proposito, al principe Lobanow:

« Pare che la Turchia voglia ingannarci. Io non posso nè voglio permettere che i disordini continuino e si ripetano fino a tanto che nell'Impero ottomano non si trovi più nemmeno un suddito cristiano. La Turchia ha fatto già sufficienti promesse; ora è venuto il tempo in cui essa deve pur mantenere qualche cosa. In caso diverso si dovrebbero prendere altre ed energiche misure per costringerla a questo, poichè così non può più durare. »

***

Il capo del partito liberale alla Camera dei deputati di Spagna ed ex Presidente del Consiglio, signor Sagasta, conversando con alcuni personaggi ragguardevoli del suo partito, ha dichiarato che, a suo avviso, i progetti presentati alle Cortes dal Governo non sono buoni, ma che avendo essi un fine patriottico, il suo partito non doveva assumere, di fronte al paese ed all'armata, la responsabilità di rifiutarne l'approvazione. Conviene, disse il sig. Sagasta, discuterli lungamente, far loro un'opposizione vigorosa e calma, ma non andare fino all'ostruzione.

Secondo un telegramma da Madrid al *Temps*, il Presidente del Consiglio, signor Canovas del Castillo, avrebbe dichiarato che esso è disposto a stipulare un compromesso ragionevole colle minoranze delle Camere a proposito dei progetti economici.

Il signor Canovas avrebbe detto inoltre che aveva fiducia nell'efficacia del rinforzo di 60 mila uomini che sarà inviato a Cuba, una parte nel mese di settembre e l'altra nel mese di novembre. Il ministro avrebbe soggiunto che adotterebbe a Cuba delle riforme politiche radicali, senza attendere la fine dell'insurrezione.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Per i soldati morti sul Manilla. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Durante la traversata del *Manilla*, piroscafo della Navigazione generale, partito da Massaua per Napoli il 13 andante, morirono tre soldati.

Il Ministero della Guerra, nel dubbio che abbia potuto contribuire alla morte di quei soldati il soverchio agglomeramento di persone che in questo viaggio si è verificato a bordo del *Manilla*, contrariamente agli ordini tassativi dati a Massaua di non eccedere mai, per necessità igieniche, il carico dei piroscafi, ha ordinato telegraficamente una severa inchiesta per assodare a chi spetti la responsabilità della trasgressione agli ordini precedentemente dati circa il carico dei piroscafi che rimpatriano truppe ».

Pei prigionieri liberati. — Il Comitato delle dame romane di soccorso ai nostri prigionieri in Africa comunica che il suo inviato, Padre Oudin, ha mandato incontro ai 50 prigionieri italiani, che tornano dallo Scioa, camelli carichi di provvigioni e muli da cavalcare.

Menelik ha fornito i prigionieri di vestiti e di tende.

I prigionieri ritornati. — L'*Agenzia Stefani* oggi comunica i seguenti dispacci:

« Il dottore Nerazzini telegrafa da Gibuti la seguente nota dei prigionieri liberati che si attendono colà martedì 28:

Chiuso Giulio, Carone Michele, Stefani Domenico, Basile Enrico, Simionati Augusto, Santilli Vincenzo, Oliveri Giuseppe, Rosa Pasquale, Rughetti Pietro, Pippi Agostino, Bronzini Tommaso, Arvio Vincenzo, Renna Giuseppe, Massi Nicola, Bruto Michele, Bellucci Eugenio, De Carlo Pietrangelo, Ciuselli Zefirino, Pantozzi Nazzareno, Gargani Michele, Rinaldi Michele, Diorio Liberato, Colasanto Anselmo, Fantino Pietro, Broniai Mariano, Rozzolino Domenico, Vuono Francesco, Salerno Antonio, Fucellani Nicandro, Nezzi Tranquillo, Ballerini Vincenzo, Gensini Luigi, Ricchio Domenico, Maletto Angelo, Parenti Filippo, Berardi Antonio, Mercurio Giacomo, Armelino Salvatore, Carba Saverio, Natale Salvatore, Severa Cesare, Delviso Ambrogio, Migliori Luigi, Caselli Luigi, Macri Giuseppe, Piacentini Armando e Ferrazzi Tommaso.

Altri tre militari seguono questa colonna, alla quale il dottor Nerazzini è andato incontro. »

« Il dottor Nerazzini telegrafa di avere incontrato stamane all'accampamento di Rambouli i quarantasette prigionieri liberati, i cui nomi sono già stati segnalati. Essi sono in ottimo stato di salute. Altri tre prigionieri arriveranno fra due giorni. I prigionieri mandano saluti alle famiglie ed esprimono sentimenti di devozione a S. M. il Re ed all'Esercito.

I prigionieri arriveranno a Gibuti stasera. »

Rimpatrio. — Ieri giunse a Napoli, proveniente da Massaua, il piroscafo *Po*, con a bordo 5 ufficiali e 249 soldati che rimpatriano. Ritornarono pure 5 ufficiali postali e parecchi impiegati borghesi della colonia.

La consegna della bandiera alla R. Corazzata « Elba ». — Alle ore 9,30 di ieri, salutato dalle salve delle navi del porto, giunse a Portoferraio il *Messaggiero* con S. E. l'on. Ministro Sineo, l'Ammiraglio Candiani, gli on. deputati Pinchia e Mazza, ed il Prefetto di Livorno.

Allo scalo tutte le autorità attendevano l'on. Ministro ed una folla immensa gli fece una caldissima accoglienza. S. E. l'on. Sineo, sotto una pioggia di fiori, seguito dalle autorità tutte, percorse la via del Municipio.

La piazza principale e tutte le case erano imbandierate e decorate.

Al Municipio furono presentate all'on. Ministro le signore del Comitato, le autorità, gli invitati, ed i Sindaci del circondario.

Alle ore 10, con lance a vapore, l'on. Ministro Sineo, colle autorità e numerosissimi invitati, si recò a bordo dell'*Elba*. Un immenso numero d'imbarcazioni, gremite di folla, circondava plaudente la nave maestosa.

L'Ammiraglio Candiani giunse a bordo dell'*Elba* salutato dalle salve.

La bandiera donata dalle signore Elbane fu spiegata dalla signora Teresa Biceschi, consorte del Sindaco, la quale con accento commosso, pronunciò parole affettuose, applauditissime.

Rispose il comandante la nave, cav. Viotti, pure applaudito, ed infine il Sindaco portò un saluto in nome della città e dell'isola d'Elba tutta.

Ad un cenno del Comandante, la bandiera venne issata e salutata dall'equipaggio della nave, dalle salve dell'artiglieria e dall'inno reale, suonato dalla musica della Marina e dalla banda di Portoferraio, fra commozione vivissima.

Furono indi serviti rinfreschi.

Bellissimi sono il cofano racchiudente la bandiera e la pergamena miniata dal pittore D'Angelo.

Alle ore 12,30, nella sala della Palazzina napoleonica, il Municipio offrì un *lunch* all'on. Ministro Sineo, all'Ammiraglio Candiani ed alle altre autorità. Partecipò alla festa l'intera isola.

Elezioni politiche. — Votazioni di ballottaggio. — *Roma IV Collegio* — Zuccari avv. Federico voti 1008, Ranzi Ercole voti 813 — proclamato eletto Zuccari.

— *Collegio di Borgotaro.* — Piatti Alarico voti 821, Lagasi Primo voti 732 — proclamato eletto Piatti.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio, che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 27 luglio a tutto il 2 agosto per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 107,5.

Roma — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Costanzi — *Il viaggio dei Berluron*, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 26. — Il Presidente del Senato, Loubet, il Presidente del Consiglio, Méline, il Ministro degli Affari Esteri, Hanotaux, il Ministro dell'istruzione pubblica, Rambaud, ed il Ministro della Guerra, generale Billot, si recarono, oggi, a Saint Diê ad inaugurarvi il monumento a Giulio Ferry.

Loubet, Méline e Rambaud pronunziarono discorsi sulla politica interna seguita da Ferry e sulle qualità di uomo di Stato fermo, audace e prudente.

Il Ministro degli Affari Esteri, Hanotaux, parlò sulla politica coloniale di Ferry e disse che la Francia raccoglie nella politica europea i frutti della savia politica da essa seguita. Soggiunse che le potenze tornano a lei e che il Sovrano di un vasto Impero diede alla Francia prova spontanea di stima e di fiducia.

L'Europa sa che la Francia sostitui alla politica di avventure una politica basata sulla buona fede. Concluse che, invitando le nazioni all'Esposizione universale di Parigi, la Francia si consacrò alla pace per parecchi anni, perchè fedelmente affezionata alla pace essa attende tutto dal tempo.

PALERMO, 26. — Le notizie dai centri zolfiferi dell'isola assicurano che, dopo il telegramma del Ministro Commissario Civile, on. Codronchi, ai Prefetti, e le dichiarazioni fatte ieri dal Presidente del Consiglio, on. di Rudinì, al Senato, comprovanti le intenzioni del Governo di provvedere per Decreto alla mancata approvazione del Parlamento dell'art. 2° del progetto, che abolisce i dazi di esportazione sugli zolfi, la calma è ritornata negli animi e si aspetta fiduciosi l'opera del Governo.

MADRID, 26. — Si ha dall'Avana: I generali Linares e Sandoval che operano contro Ramon Yaguas, hanno attaccato varie volte gl'insorti, che hanno subito importanti perdite.

Si accentuano i dissensi fra i negri e i bianchi dacchè Cebrero è stato nominato capo degli insorti in sostituzione di José Maceo.

CAIRO, 26. — Tre ufficiali inglesi sono morti di cholera fra le truppe inglesi del Nilo. Tuttavia la salute generale delle truppe è buonissima.

NEW-YORK, 26. — Il *New York Herald* ha da Guayaquil che le truppe del Governo batterono gl'insorti presso San Miguel do Chimbo. Le truppe del Governo subirono però gravi perdite.

DENVER (COLORADO), 26. — In seguito a pioggie torrenziali vi furono inondazioni. Trenta persone sono rimaste annegate. I danni materiali sono immensi.

ATENE, 26. — I rappresentanti delle potenze rivolsero consigli al Governo greco a proposito dei movimenti in Macedonia.

Il Ministro della guerra ordinò d'impedire il passaggio delle bande d'insorti alla frontiera.

Ricchi macedoni forniscono somme considerevoli al Comitato di Larissa.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 26 luglio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 762 7
Umidità relativa a mezzodì 39
Vento a mezzodì . . . . NE abbastanza forte
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 31°8 / Minimo 20°5
Pioggia in 24 ore: — —

Li 26 luglio 1896.

In Europa pressione elevata al N, 769 Arcangelo, bassa all'Ovest, 755 Scilly.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora aumentato da 2 a 3 mm., qualche leggero temporale; temperatura aumentata quasi dovunque.

Stamani: cielo poco nuvoloso al NW, generalmente sereno altrove; venti deboli specialmente del 1° e 4° quadrante.

Barometro: quasi livellato intorno al 763.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari, cielo in generale sereno, ancora qualche temporale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 26 luglio 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	25 3	19 5
Genova	1/4 coperto	calmo	26 7	19 8
Massa Carrara	sereno	calmo	28 8	19 7
Cuneo	1/4 coperto	—	27 9	19 0
Torino	coperto	—	27 7	20 9
Alessandria	1/2 coperto	—	28 8	18 2
Novara	coperto	—	29 8	18 8
Domodossola	sereno	—	28 3	13 5
Pavia	sereno	—	30 4	16 8
Milano	1/4 coperto	—	29 3	18 0
Sondrio	sereno	—	27 0	14 7
Bergamo	sereno	—	25 3	19 1
Brescia	sereno	—	28 5	18 5
Cremona	sereno	—	29 0	19 0
Mantova	sereno	—	29 6	20 0
Verona	sereno	—	30 3	21 8
Belluno	1/4 coperto	—	27 8	16 9
Udine	sereno	—	27 3	17 4
Treviso	sereno	—	30 0	21 3
Venezia	sereno	calmo	26 8	19 0
Padova	sereno	—	27 8	19 1
Rovigo	1/2 coperto	—	29 2	18 6
Piacenza	nebbioso	—	29 0	19 7
Parma	sereno	—	30 0	19 7
Reggio Emilia	sereno	—	29 0	19 8
Modena	sereno	—	28 9	20 1
Ferrara	sereno	—	28 1	20 1
Bologna	sereno	—	27 2	20 2
Ravenna	sereno	—	33 2	16 8
Forlì	sereno	—	29 8	20 2
Pesaro	1/4 coperto	calmo	26 7	18 5
Ancona	sereno	calmo	28 6	22 4
Urbino	sereno	—	28 2	18 0
Macerata	sereno	—	29 3	21 4
Ascoli Piceno	sereno	—	28 5	20 5
Perugia	sereno	—	29 0	19 3
Camerino	sereno	—	25 0	17 3
Pisa	sereno	—	—	14 4
Livorno	sereno	calmo	28 0	19 0
Firenze	sereno	—	30 4	17 0
Arezzo	sereno	—	29 8	15 4
Siena	sereno	—	29 0	17 5
Grosseto	1/4 coperto	—	30 1	26 8
Roma	sereno	—	30 7	20 5
Teramo	1/4 coperto	—	29 8	19 6
Chieti	sereno	—	28 4	16 0
Aquila	sereno	—	27 6	15 2
Agnone	sereno	—	23 1	16 5
Foggia	sereno	—	33 8	20 3
Bari	sereno	calmo	26 3	19 8
Lecce	1/2 coperto	—	29 0	19 5
Caserta	sereno	—	31 7	19 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	27 4	21 4
Benevento	sereno	—	30 8	18 4
Avellino	sereno	—	27 9	14 2
Salerno	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	24 6	16 2
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	23 0	12 2
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 0	21 8
Trapani	sereno	calmo	28 6	22 1
Palermo	sereno	calmo	29 1	17 1
Porto Empedocle	sereno	calmo	28 0	22 0
Caltanissetta	sereno	—	29 2	22 0
Messina	sereno	calmo	28 6	23 5
Catania	sereno	calmo	29 4	21 8
Siracusa	sereno	calmo	31 7	22 8
Cagliari	sereno	calmo	30 0	19 0
Sassari	sereno	—	27 8	19 7

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.